

Raccomandazione 135

RACCOMANDAZIONE SULLA FISSAZIONE DEL SALARIO MINIMO¹

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Inter-
nazionale del Lavoro e riunitasi il 3 giugno 1970 nella sua cinquan-
taquattresima sessione;

Tenendo conto delle disposizioni della Raccomandazione sui metodi di
fissazione del salario minimo, 1928, della Raccomandazione sui me-
todi di fissazione del salario minimo (agricoltura), 1951 e della Rac-
comandazione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951, che contengo-
no linee guida utili per gli organi preposti alla fissazione del salario
minimo;

Considerando che l'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato l'importan-
za di alcuni aspetti supplementari sulla determinazione del sa-
lario minimo, tra cui l'adozione di criteri che rendano i sistemi dei
salari minimi uno strumento efficace di protezione sociale e un
elemento della strategia di sviluppo economico e sociale;

Considerando che la fissazione del salario minimo non deve in alcun modo
pregiudicare l'esercizio e lo sviluppo della libera contrattazione
collettiva come strumento di fissazione dei salari più elevati rispetto
al salario minimo;

Avendo deciso di adottare alcune proposte riguardanti i metodi di fissazio-
ne del salario minimo e le problematiche connesse, con particolare
riferimento ai paesi in via di sviluppo, oggetto del quinto punto
all'ordine del giorno della sessione;

Avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una racco-
mandazione,

adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosettanta, la raccomandazione se-
guente, che sarà denominata Raccomandazione sulla fissazione del salario mi-
nimo, 1970:

I. SCOPO DELLA FISSAZIONE DEL SALARIO MINIMO

1. La fissazione del salario minimo dovrebbe costituire un elemento di
tutte le politiche volte a contrastare la povertà e a soddisfare i bisogni di tutti i
lavoratori e delle loro famiglie.

2. Lo scopo fondamentale della fissazione del salario minimo dovrebbe
essere quello di offrire ai lavoratori la necessaria protezione sociale riguardo ai
livelli minimi ammissibili di salario.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

II. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEI SALARI MINIMI

3. Nel determinare il livello dei salari minimi, si dovrebbe tener conto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

- a)* i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie;
- b)* il livello generale dei salari nel paese;
- c)* il costo della vita e le sue variazioni;
- d)* le prestazioni di sicurezza sociale;
- e)* il tenore di vita relativo di altri gruppi sociali;
- f)* fattori economici, compresi i requisiti di sviluppo economico, i livelli di produttività e l'opportunità di raggiungere e mantenere un alto livello di occupazione.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE DEL SALARIO MINIMO

4. Il numero e le categorie dei lavoratori esclusi dall'applicazione dell'articolo 1 della Convenzione sulla fissazione del salario minimo del 1970 dovrebbe essere mantenuto al minimo.

5. (1) Il sistema dei salari minimi potrebbe essere applicato ai lavoratori salariati che rientrano nell'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, stabilendo un unico salario minimo di applicazione generale, oppure fissando diversi salari minimi applicabili a determinati gruppi di lavoratori.

(2) Un sistema basato su un unico salario minimo:

- a)* non dovrebbe essere incompatibile con la fissazione di diversi livelli di salari minimi in regioni o zone differenti, al fine di tener conto delle differenze nel costo della vita;
- b)* non dovrebbe pregiudicare gli effetti di decisioni, passate o future, che stabiliscano salari minimi più elevati rispetto al minimo generale per determinati gruppi di lavoratori.

IV. METODI DI FISSAZIONE DEL SALARIO MINIMO

6. I metodi di fissazione del salario minimo previsti dall'articolo 4 della Convenzione potranno assumere diverse forme, quali la fissazione di salari minimi, tramite:

- a)* la legge;
- b)* decisioni dell'autorità competente, con o senza disposizioni formali che prevedano di tener conto delle raccomandazioni di altri organismi;
- c)* decisioni di commissioni o consigli salariali;
- d)* decisioni di tribunali del lavoro o analoghi; e

e) l'attribuzione della forza di legge alle disposizioni di contratti collettivi.

7. La consultazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione dovrebbe riguardare, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) la scelta e l'applicazione dei criteri per determinare il livello dei salari minimi;
- b) il livello o i livelli dei salari minimi da determinare;
- c) la revisione periodica del livello o dei livelli dei salari minimi;
- d) i problemi legati all'applicazione della legislazione sul salario minimo;
- e) la raccolta di dati e la realizzazione di studi a supporto delle autorità preposte alla fissazione del salario minimo.

8. Nei paesi in cui siano stati istituiti organismi deputati a fornire pareri all'autorità competente sulle questioni relative al salario minimo, o ai quali il governo abbia delegato il potere di decidere sulla materia, la partecipazione all'applicazione dei metodi di fissazione del salario minimo, di cui dal paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione, dovrebbe includere la qualità di membro di tali organismi.

9. Le persone che rappresentano gli interessi generali del paese, la cui partecipazione all'applicazione dei metodi di fissazione del salario minimo è prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, comma b), della Convenzione, dovrebbero essere indipendenti e adeguatamente qualificate. Ove opportuno, dovrebbero essere funzionari pubblici con responsabilità nell'ambito delle relazioni industriali, della pianificazione economica e sociale o dell'elaborazione delle politiche economiche e sociali.

10. Per quanto consentito dalle circostanze nazionali, dovrebbero essere destinate risorse sufficienti alla raccolta di statistiche e di altri dati necessari alla realizzazione di studi analitici sui fattori economici pertinenti, in particolare quelli menzionati al paragrafo 3 della presente Raccomandazione, e sulla loro probabile evoluzione.

V. ADEGUAMENTO DEI SALARI MINIMI

11. I livelli del salario minimo dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto delle variazioni del costo della vita e di altre condizioni economiche.

12. A tal fine, la revisione dei livelli del salario minimo rispetto al costo della vita e ad altre condizioni economiche potrebbe essere effettuata a intervalli regolari o ogniqualvolta tale revisione sia ritenuta opportuna alla luce delle variazioni di un indice del costo della vita.

13. (1) Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 11 della presente Raccomandazione, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, dovrebbero essere condotte indagini periodiche sulle condizioni economiche del paese, ivi comprese l'evoluzione del reddito pro capite, della produttività e dell'occupazione, disoccupazione e sottoccupazione.

(2) La frequenza di tali indagini dovrebbe essere determinata sulla base delle condizioni nazionali.

VI. APPLICAZIONE

14. Le misure volte a garantire l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni in materia di salari minimi, come previsto dall'articolo 5 della Convenzione, dovrebbero comprendere:

- a)* iniziative per far conoscere le disposizioni in materia di salario minimo nelle lingue o nei dialetti compresi dai lavoratori che necessitano protezione, adattandole, ove necessario, alle esigenze delle persone prive di alfabetizzazione;
- b)* l'impiego di un numero sufficiente di ispettori adeguatamente formati e dotati dei poteri e degli strumenti necessari per svolgere le proprie mansioni;
- c)* delle sanzioni adeguate in caso di infrazione alle disposizioni relative ai salari minimi;
- d)* la semplificazione delle disposizioni di legge e delle procedure, nonché altri mezzi idonei a consentire ai lavoratori di esercitare efficacemente i propri diritti in materia di salario minimo, incluso il diritto di recuperare le somme loro ancora dovute;
- e)* il coinvolgimento delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e nelle attività volte a proteggere i lavoratori dagli abusi;
- f)* un'adeguata tutela dei lavoratori contro le ritorsioni.